

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani – Seconda Fase

Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN BASILICATA”

AVVISO MISURA 2C ASSUNZIONE E FORMAZIONE

Contributi in regime De Minimis
Contributi in esenzione ex Reg. 651/2014 e s.m.i.

Sommario

Disposizioni di riferimento.....	3
Art. 1 Finalità	9
Art. 2 Beneficiari dell'Avviso pubblico	9
Art. 3 Destinatari della formazione	9
Art. 4 Tipologia di intervento.....	11
Art. 5 Risorse disponibili	11
Art. 7 Le specifiche dell'intervento.....	15
Art. 8 Modalità e termini per la presentazione delle candidature	18
Art. 9 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature	19
Art. 10 La registrazione su RNA e l'avvio delle attività	20
Art. 11 Presentazione della Domanda di Rimborso	20
Art. 12 Monitoraggio e controllo	22
Art. 13 Protezione dei dati personali	22
Art. 14 Informazione e pubblicità	22
Art. 15 Informazioni generali.....	23
Art. 16 Responsabile del procedimento.....	23
Art. 17 Allegati.....	23
Art. 18 Foro competente.....	24

Disposizioni di riferimento

- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 e s.m.i. che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato con Regolamento (UE) n.1084 del 14 giugno 2017;
- Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- EGESIF_14-0012_02/2015 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;

- EGESIF_14-0017/2015 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) n.2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n.651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n.702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18/12/2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), successivamente riprogrammato con Decisione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, Decisione C(2020)1844 del 18 marzo 2020 e Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014, la decisione n.541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018;
- Decisione della Commissione Europea C(2020)1844 del 18 marzo 2020;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n.2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE)

n.651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91 I/01) recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969, modificato e approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2017 con nuova Decisione di esecuzione C(2017) 8927;
- Legge 16 aprile 1987, n.183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n.241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 19 luglio 1993, n.236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e s.m.i. e in particolare l'articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- D.P.R. n.445 del 8 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
- Legge n.183 del 12 novembre 2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", ed in particolare l'art.15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183" istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183";
- D.M. n.115/2017, che approva il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'art. 52, co. 6, della L 24 dicembre

2012, n. 234 e s.m.i.;

- D.P.R. n.22 del 5 febbraio 2018 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- D.L. n.4/2019 convertito dalla Legge n.26 del 28 marzo 2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n.2, “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
- Decreto Direttoriale n.237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, che attribuisce alla Regione Basilicata risorse complessive pari a euro 17.207.780.000,00;
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota prot. n.31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG) e ss.mm.ii.;
- Nota ANPAL n.12078 del 29 settembre 2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n.3 del 2 gennaio 2018 “Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n.22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e assegna alla Regione Basilicata ulteriori risorse complessivamente pari a euro 12.213.686,00 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
- Nota ANPAL n.714 del 18 gennaio 2018 di trasmissione del decreto di assegnazione delle risorse PON IOG per la seconda fase e recante le indicazioni operative per l’avvio della seconda fase;
- Nota ANPAL agli atti del Comitato Politiche attive del Lavoro (CPA) del 3 maggio 2018 di “Riscontro alla nota n.375/18 del 27.02.2018 del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome”;
- Esiti del Comitato Politiche Attive del 03/05/2018, inviati con comunicazione ANPAL del 22 maggio 2018 agli Organismi Intermedi del PON IOG;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n.214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD n.237/2014 e s.m.i. di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- Convenzione Rep. n.604 del 4 giugno 2018 regolante l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani sottoscritta tra Regione Basilicata e ANPAL;
- Nota ANPAL prot. n. 11654 del 24 settembre-2018 “Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) – chiarimenti”;
- Nota n.12913 del 17 ottobre 2018, con cui è stata trasmessa dall’ANPAL la verifica di conformità del PAR Garanzia Giovani – seconda fase;

- Nota ANPAL n.16370 del 17 dicembre 2018 con cui è stato trasmesso il parere di conformità reso dall'ANPAL in relazione all'Asse 1Bis;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n.24 del 23 gennaio 2019, che modifica la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" limitatamente all'asse 1 bis;
- Nota n.843 del 28 gennaio 2019 con cui l'ANPAL ha trasmesso il Decreto Direttoriale n.24 del 23 gennaio 2019 che ridefinisce le dotazioni finanziarie assegnate a ciascun organismo intermedio limitatamente all'asse 1 bis in € 6.991.820,00;
- Nota n.3320 del 20 marzo 2019 con cui è stato trasmesso il parere di conformità reso dall'ANPAL in relazione all'Asse 1Bis;
- Nota prot. n.0015271 del 19/11/2019 con la quale l'ANPAL ha fornito indicazioni in merito alla gestione delle risorse allocate sull'asse 1 bis e inserite nel PAR;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n.374 del 30 agosto 2019 che approva la rideterminazione delle risorse per l'attuazione del PON IOG a fronte dell'analisi sui dati di avanzamento della spesa certificata nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, in applicazione del principio della contendibilità;
- Esiti del Comitato Politiche attive del 23 ottobre 2019 relativi alla gestione della conservazione dello stato di disoccupazione e sul rapporto tra le regole del Programma Garanzia Giovani e le disposizioni di cui agli artt. 21 e 25 del D.Lgs. n.150/2015 e 7 del D.L. n.4/2019;
- Nota ANPAL n.4649 del 23 aprile 2020 relativa alla trasmissione delle indicazioni operative per l'attuazione di interventi in modalità "a distanza" nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19;
- Nota ANPAL n.8013 del 31 agosto 2020 relativa al quadro di riferimento degli interventi FSE da effettuare in risposta al COVID-19 come da ultimo modificata con nota n.4364 del 19 febbraio 2021;
- Nota n.7399 del 01 aprile 2021 con la quale l'ANPAL ha comunicato di aver adottato, con nota n.6907 del 25/03/2021, il nuovo Manuale delle Procedure del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" 2014-2020, disponibile sul sito istituzionale ANPAL, nella sezione dedicata al PON IOG, al seguente link: <https://www.anpal.gov.it/pon-iog>;
- Nota prot. n.19056 del 23/11/2021 con la quale l'ANPAL ha trasmesso le Procedure di verifica dei requisiti di accesso dei destinatari Asse 1 e Asse 1 bis del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.927 del 10/07/2012, "Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento";
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1019 dell'8 agosto 2014 - Legge Regionale n.33/2003 "Riordino del Sistema Formativo Integrato" - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta Formativa ad accesso individuale;
- Legge Regionale 13 agosto 2015, n.30 - Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – (S.I.A.P.);
- Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 ("Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le transizioni nella vita attiva");
- Deliberazione di Giunta Regionale n.744 del 29 giugno 2016 - D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, n.30, art.22, comma 2. Attuazione Disposizioni Statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze;

- Deliberazione di Giunta Regionale n.593 del 27 giugno 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - presa d'atto scheda allocazione risorse finanziarie della nuova Garanzia Giovani;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1364 del 20 dicembre 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale Asse I;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.370 del 19 giugno 2019 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani-Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale - Modifica D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.208 del 19 marzo 2021 che approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure e relativi allegati;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.209 del 19 marzo 2021 che approva l'Avviso per la partecipazione degli Operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Basilicata - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'occupazione dei Giovani-Fase II.

Art. 1 Finalità

1. La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni del PAR GG Seconda Fase, attiva la Misura 2C, dedicata alla formazione dei giovani assunti a tempo determinato o indeterminato. Obiettivo della misura 2-C è sostenere e favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, finanziando interventi formativi successivi all'assunzione che ne completino i profili professionali, colmando gli eventuali gap formativi legati alle mansioni da svolgere ed ai fabbisogni aziendali.
2. Successivamente all'attivazione di un contratto di lavoro - diverso dall'apprendistato - il giovane può essere inserito in un percorso formativo (breve) utile ad acquisire le competenze mancanti. Pertanto, la misura è finalizzata ad adeguare le competenze dei destinatari ai fabbisogni professionali delle imprese attraverso l'inserimento in percorsi formativi post assunzione da attivarsi entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro risultante da CO e da concludersi entro 12 mesi dall'assunzione.
3. I finanziamenti concessi con il presente Avviso costituiscono misure di aiuto (Regime di esenzione ex Reg. UE 651/14 o "de minimis"). I soggetti proponenti, quindi, devono conformarsi alla disciplina normativa degli Aiuti di Stato, in deroga rispetto a quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3).

Art. 2 Beneficiari dell'Avviso pubblico

1. Beneficiari del presente Avviso sono le imprese interessate ad attivare interventi formativi che saranno erogati dopo l'assunzione del giovane, al fine di completare il profilo professionale e colmare eventuali gap legati alle mansioni da svolgere e ai fabbisogni aziendali.
2. L'impresa potrà attuare le attività formative, descritte nel progetto formativo, avvalendosi di Enti/Organismi di formazione accreditati presso la Regione Basilicata, ai sensi della D.G.R. n.927 del 10/07/2012, ed inseriti nell'Elenco dei Soggetti Attuatori di cui all'Avviso per la partecipazione degli Operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Basilicata, approvato con D.G.R. n.209 del 19/3/2021, autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani ed in particolare alla erogazione della Misura 2-C.

Art. 3 Destinatari della formazione

1. Sono destinatari dei percorsi formativi previsti a valere sul presente Avviso:
 - i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), non iscritti a scuola né all'Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
 - i giovani non NEET di età compresa tra i 15 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) presi in carico, attraverso la Misura 1-B, da uno dei Centri per l'Impiego della regione Basilicata.
2. I giovani NEET oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono:

- essere non occupati¹;
 - non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitario universitari)²;
 - non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un Albo o Ordine professionale³;
 - non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
3. I giovani non NEET oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono:
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla Legge n.26 del 28/03/2019);
 - essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell'Asse I bis⁴.
4. Ai fini dell'accesso alla Misura 2-C di cui al presente Avviso, il destinatario assunto da inserire in formazione deve aver fruito di altra misura, diversa dalla 1-B, ma non deve essere stato già destinatario di un corso autorizzato, per il medesimo profilo di assunzione, a valere sulla Misura 2-A del PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani.
5. I destinatari di cui al punto 1 devono essere titolari di un rapporto di lavoro, risultante da CO, diverso dall'apprendistato, a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in somministrazione. In caso di lavoro part-time la durata della prestazione lavorativa deve essere pari ad almeno 25 ore settimanali.

¹ Sono considerati non occupati i giovani che rientrano in almeno una delle seguenti casistiche:

- soggetto «non occupato», ovvero privo di un rapporto di lavoro attivo attestato dall'assenza di una Comunicazione Obbligatoria;
- soggetto che, sebbene abbia un rapporto di lavoro attivo (CO), percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n.917/1986;
- soggetto in stato di disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150/2015 e dell'art.4 co. 15-quater del D.L. n.4/2019, ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - è un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n.917/1986.

² Il giovane non sia iscritto ad un corso di studi secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi, secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi secondari superiori il giovane si sia ritirato o non abbia raggiunto il limite minimo di frequenza previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione.

³ Sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma. È inoltre ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione anche online o in FAD – contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un Ente Accreditato regionale;
- il corso non preveda il rilascio di attestazione con valore certificatorio ai sensi del D.Lgs. n.13/13 o, comunque, con valore abilitante secondo quanto stabilito da disposizioni nazionali – IeFP, IFTS o corsi obbligatori di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure “in trattamento” ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.

⁴ Per Regioni meno sviluppate si intendono Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna

6. Al momento dell'intervento formativo i giovani devono risultare, pena l'inammissibilità della spesa, già iscritti/registratori al Programma Garanzia Giovani, in possesso dei requisiti di accesso, ovvero corrispondenti allo status di NEET e/o NON NEET, ad ovvia eccezione del requisito di non lavoro e non essere in obbligo formativo⁵.

Il Piano Formativo deve essere formalizzato prima dell'inizio del rapporto di lavoro e dell'avvio delle attività previste dalla misura (nota ANPAL prot. n.11654 del 24 settembre-2018). Si precisa che :

- ai fini dei controlli sulla formalizzazione del Piano Formativo, il datore di lavoro può apporre la firma digitale ovvero inviarlo attraverso mail o pec alla Regione ovvero ai servizi per l'impiego;
 - il Piano Formativo è redatto in collaborazione tra il datore di lavoro e il soggetto accreditato o autorizzato dalle Regioni all'erogazione dei servizi formativi ovvero dal datore di lavoro qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti previsti dalle normative regionali per l'erogazione della formazione;
 - il Piano Formativo deve essere firmato dal Giovane per presa visione e accettazione.
7. L'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno 12 mesi o indeterminato costituisce un presupposto per lo svolgimento della Misura 2C, pertanto non pregiudica la permanenza del destinatario nel Programma.

Art. 4 Tipologia di intervento

1. L'Avviso finanzia percorsi di formazione individuali o individualizzabili (da 1 a 3 partecipanti), di durata variabile tra 50 e 100 ore, che, sulla base delle esigenze del datore di lavoro, siano finalizzati a colmare eventuali gap formativi. È escluso il ricorso alla formazione a distanza (FAD), fatta salva la possibilità di utilizzare tale modalità, previa autorizzazione e sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Basilicata, in presenza di restrizioni tese a salvaguardare la salute pubblica stabilite nel corso del periodo emergenziale in ragione della crisi sanitaria per COVID-19.
2. Il percorso deve essere iniziato entro 120 giorni dalla data di assunzione, come rilevata dalla CO, e deve essere concluso entro 12 mesi dall'assunzione.

Art. 5 Risorse disponibili

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a 600.000,00 EUR (seicentomila/00 euro) di cui 400.000,00 EUR a valere sull'Asse 1 e 200.000,00 EUR a valere sull'Asse i Bis del PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani.
2. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa e delle risorse disponibili.

⁵ Dopo i 16 anni sussiste ancora l'obbligo formativo, come ridefinito dal D.lgs 15 aprile 2005, n.76, art.1 ovvero "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età

3. L'attivazione della Misura 2C ricorre alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n.1303/2013 e all'art.14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, come previsto nel Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani.
4. Il parametro di costo per le attività formative individuali o individualizzate erogate è il seguente: UCS pari a €.40/h così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. E' previsto un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.
5. Le attività realizzate nel presente Avviso sono soggette al rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di Stato.

Art. 6 Regimi di aiuto attivabili

1. Il regime di aiuto di stato attivabile per progetto può riguardare una soltanto delle seguenti tipologie:
 - Regime “de minimis” ex Reg. (UE) 1407/2013;
 - Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014.

Ciascuna impresa alla data di presentazione della proposta progettuale dovrà scegliere uno dei regimi di aiuto previsti indicandolo nella dichiarazione di cui all'Allegato A del presente Avviso.

6.1 Regime “de minimis” ex Reg. (UE) 1407/2013

1. Nel caso di scelta del Regime “de minimis” si applica la disciplina prevista dal Reg. (UE) 1407/13. Il regime *de minimis*, consente all'impresa di beneficiare di sovvenzioni pubbliche fino ad un massimo di 200.000,00 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari, quello in corso e i 2 precedenti. Nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese ad essa collegate. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, la soglia massima ammessa nel medesimo periodo è di 100.000,00 euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000,00 euro.
2. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n.1407/13 (art.3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “de minimis” ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti compilando l'Allegato A1 Per la definizione di impresa unica si rinvia a quanto previsto dall'art.2.2. del citato Reg. (UE) 1407/13.
3. L'importo massimo concedibile in “de minimis” per l'impresa che fa richiesta di finanziamento a valere sul presente Avviso non può superare i su dichiarati massimali fissati dal Reg. (UE) 1407/13.
4. Il Regolamento 1407/2013 (art.1) prevede la non applicabilità della regola “de minimis” a:
 - Imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);

- Imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli d'esportazione.

Sono finanziabili le imprese che operano anche in altri settori oltre che nei settori esclusi dal Reg.1407/13: in questo caso il finanziamento è concesso se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Le circostanze dovranno essere dichiarate nel relativo modello (Allegato A1).

5. Ai sensi dell'art.5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" concessi possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n.360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013.
6. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6.2 Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014

1. Nel caso l'impresa scelga il Regime di esenzione si applica la disciplina prevista dal Reg. (UE) 651/2014 (modificato dal Reg. (UE) 1084/2017). Pertanto, ai fini della determinazione del cofinanziamento a carico delle imprese, ai sensi del suddetto Regolamento, occorre considerare la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media o grande). La quota di cofinanziamento a carico dell'impresa, qualora la stessa opti per il regime di aiuti di stato in esenzione, deve essere rendicontata a costi reali.
2. Ai sensi del citato Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
 - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., le dimensioni di impresa sono individuate come di seguito:

- microimpresa è una impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non

supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

- grande impresa è un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (PMI).

3. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
 - b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.
4. Si precisa che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., non sono più autorizzati aiuti se riguardano azioni di formazione che le imprese realizzano per conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di formazione (art. 31 comma 2).
5. Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione di cui al Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., sono escluse dagli interventi le imprese in stato di difficoltà, secondo la definizione di cui all'art.2, comma 18, del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese o le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria). Per tali categorie di imprese l'aiuto può essere concesso anche nel caso in cui risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Sono, inoltre, escluse dagli interventi imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (cd. Clausola Deggendorf).
6. Nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati, come definiti dal suddetto Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i, a norma dell'art.2, commi 3 e 4, con riferimento al trasferimento di informazioni relative a tali destinatari inerenti dati sensibili, quali appunto quelli relativi alla disabilità o agli elementi di svantaggio, il datore di lavoro/utilizzatore deve acquisire e trasmettere, congiuntamente alla dichiarazione di cui all'allegato B1, specifica informativa sul trattamento dati. L'informativa, sottoscritta con consenso esplicito da ciascun lavoratore, deve fornire al destinatario informazioni trasparenti relativamente ai dati che saranno trasmessi e ai soggetti coinvolti, segnatamente al Soggetto Attuatore e, attraverso questi, alla Regione Basilicata, Ufficio Politiche del Lavoro, ai fini esclusivi della partecipazione alla Misura 2-C del Programma Nuova Garanzia Giovani e dei conseguenti procedimenti, precisando che la Regione Basilicata potrà trasferire i dati all'interno dell'Unione europea, alle autorità di gestione e controllo del Programma o alla Commissione europea.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii., l'Ufficio Politiche del Lavoro, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, comunica al Servizio competente tutti i dati e le informazioni necessarie all'invio alla Commissione europea, attraverso il Sistema di Notifica Elettronica Interattiva degli aiuti di Stato (S.A.N.I.), della comunicazione del regime di aiuti istituito. Inoltre, sulla base delle disposizioni di cui al DM 115/2017, che approva il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), il medesimo Ufficio, provvede alla

registrazione dell'aiuto su RNA e alla acquisizione del Codice Aiuto RNA-CAR. Prima della concessione dell'aiuto al beneficiario, provvede, inoltre, allaregistrazione dell'aiuto individuale su RNA previa verifica, sul medesimo sistema, di tutte le visure necessarie e preliminari alla concessione.

8. Per tutto quanto non esplicitamente indicato e per deroghe specifiche si fa riferimento al Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., nonché alla normativa elencata nelle disposizioni di riferimento.

Art. 7 Le specifiche dell'intervento

1. Data la natura della misura, i progetti devono essere immediatamente cantierabili. In tal senso, al momento della presentazione dei progetti da candidare a valere sulla misura, devono essere chiaramente individuati i destinatari.
2. Le imprese interessate devono rivolgersi ad uno degli Enti/Organismi di formazione accreditati presso la Regione Basilicata, ai sensi della D.G.R. n.927 del 10/07/2012 ed inseriti nell'Elenco dei Soggetti Attuatori autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani ed in particolare alla erogazione della Misura 2-C. Il Soggetto Attuatore, sulla base del format di cui all'Allegato 2 del presente Avviso, supporta l'impresa nella predisposizione del progetto formativo sulla base delle caratteristiche dei processi di lavoro nei quali sono impegnati i destinatari con riferimento ai gap di competenze individuati e nella presentazione della candidatura.
3. Per ogni percorso formativo è necessario presentare una diversa candidatura.
4. I progetti sono ammissibili solo se l'impresa dichiara una specifica esigenza con riferimento al completamento del profilo del giovane assunto in uscita da un percorso di Garanzia Giovani. Ogni progetto deve prevedere una sola richiesta di un unico datore di lavoro anche se per più destinatari, entro i limiti previsti. E' possibile presentare più progetti e, quindi, più candidature, per il medesimo datore di lavoro, per destinatari diversi. Nel caso di contratti di somministrazione il progetto, oltre a essere sottoscritto dal dall'Ente/Organismo di formazione e dall'azienda utilizzatrice, deve essere sottoscritto anche dall'agenzia di somministrazione.
5. Non sono ammessi datori di lavoro o utilizzatori che siano soggetti attuatori della Misura 2-C ovvero Enti/Organismi di formazione. L'Ente/Organismo di formazione non deve avere alcun rapporto di collegamento/controllo con il datore di lavoro o utilizzatore con riferimento al concetto di impresa unica come stabilito dall'art. 2, co. 2, del Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i.
6. Possono beneficiare del finanziamento esclusivamente le imprese che al momento del pagamento dell'aiuto dispongano di almeno una sede operativa nel territorio regionale, da identificarsi con la sede di assunzione, pena la revoca della concessione.
7. Le caratteristiche dei destinatari sono quelle indicate all'art.3.
8. Gli Operatori inseriti nell'Elenco dei Soggetti Attuatori autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani ed in particolare alla erogazione della Misura 2-C (Organismi di Formazione accreditati ai sensi della DGR n.927/2012, Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata - ARLAB), presentano le proposte

progettuali utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso.

9. I percorsi formativi devono avere una durata compresa tra 50 e 100 ore; devono rispondere a specifiche e specialistiche esigenze espresse dall'impresa che abbia assunto il destinatario o abbia già formalizzato l'assunzione; devono, infine, essere strettamente collegate alla posizione lavorativa del destinatario, all'organizzazione aziendale, ai cicli produttivi e di lavoro nei quali il destinatario è impegnato. Non saranno, pertanto, ammissibili contenuti non strettamente collegati alla posizione del destinatario e alle mansioni da svolgere, né contenuti generalisti, includendo in tali ambiti anche attività formative relative alle competenze di base. I contenuti e le competenze oggetto di formazione dovranno, obbligatoriamente, essere specializzati sull'azienda richiedente.
10. Non sono ammissibili candidature relative ad attività formative che il datore di lavoro è tenuto ad erogare per conformarsi a norme nazionali, quand'anche solo per alcune ore.
11. Al termine del percorso formativo l'Organismo di Formazione rilascia all'allievo una attestazione di frequenza semplice, conformi al format di cui al "Repertorio Regionale delle Attestazioni della Basilicata" (RRA), rilasciate ai partecipanti concorrono, in ogni caso, ad eventuali futuri processi di messa in trasparenza, validazione e certificazione ai sensi della normativa vigente.
12. La proposta formativa per cui si richiede l'ammissione al finanziamento deve individuare Unità di Competenza (UC) afferenti alle qualificazioni di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata (RRQ), rientranti nel "Quadro nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR)", nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art.8, del D.Lgs. n.13/2013.
13. La presenza di contenuti non conformi alle prescrizioni del presente articolo comporta l'inammissibilità della candidatura.
14. Le attività formative, incluso il laboratorio, devono svolgersi in orario di lavoro e possono essere erogate in azienda, anche con modalità on the job, ovvero presso la sede del Soggetto Attuatore indicata nell'allegato 3, fatta salva la possibilità di utilizzare la FaD, previa autorizzazione e sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Basilicata, in presenza di restrizioni tese a salvaguardare la salute pubblica, stabilite nel corso del periodo emergenziale in ragione della crisi sanitaria per Covid-19. La sede di erogazione, per i singoli moduli, deve essere specificata nel progetto e con riferimento al calendario. Non è ammesso laboratorio esterno se non presso l'impresa che ha assunto il destinatario.
15. I docenti devono essere di fascia A, B o C da determinarsi sulla base di quanto disposto dalla Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Le esperienze utili ai fini della assegnazione della fascia devono essere specifiche di lavoro, individuate con data di inizio e data di conclusione come risultanti dal contratto, effettivamente documentabili, direttamente collegabili alla tematica per la quale il formatore è chiamato a effettuare le ore di docenza nell'ambito dello specifico corso. Gli anni necessari a stabilire l'effettiva esperienza, e quindi l'appartenenza all'una o all'altra fascia, sono determinati sommando i periodi contrattuali non sovrapponibili. Le collaborazioni occasionali sono riconosciute, sulla base delle caratteristiche di tale tipologia contrattuale, per un massimo di 30 giornate annue. Non concorrono alla determinazione della fascia esperienze formative, di

tirocinio, di stage, di praticantato, di volontariato ed ogni altra tipologia che non preveda un contratto di lavoro remunerato.

16. La Regione Basilicata si riserva di effettuare i necessari controlli circa la veridicità delle informazioni inserite nei CV, nel qual caso i Soggetti Attuatori devono essere in grado di dimostrare l'effettività delle esperienze che concorrono alla determinazione della fascia per lo specifico docente.
17. La mancata corrispondenza anche di un solo curriculum con una delle fasce richieste comporta l'inammissibilità del progetto.
18. I curricula dei docenti, aggiornati e dai quali risulti evidente l'appartenenza ad una delle fasce di remunerazione previste, devono essere trasmessi congiuntamente alla proposta progettuale completi di documento di identità se sottoscritti senza firma digitale. I curricula devono essere obbligatoriamente predisposti sulla base dello schema di cui all'Allegato 4 e gli originali sottoscritti devono essere conservati presso la sede di erogazione delle attività formative per tutta la durata di erogazione delle attività e presso la sede del Soggetto Attuatore al termine delle stesse, a disposizione degli organismi di controllo.
19. Il rimborso è riconosciuto solo a completamento di tutta l'attività, per la totalità delle ore previste nel progetto formativo approvato.
20. Per ciascun destinatario l'importo ammissibile è determinato sulla base delle ore effettivamente frequentate, ferma restando l'effettiva erogazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo così come indicato nel progetto presentato e ammesso. Le ore di erogazione devono essere comprovate da registro con la presenza di almeno un destinatario.
21. Ai fini della determinazione del contributo pubblico, determinato l'importo ammissibile sulla base delle ore effettivamente frequentate dal destinatario, il rimborso tiene conto della intensità di aiuto prevista in base alle caratteristiche dell'impresa.
22. Con riferimento al regime di aiuti in esenzione, acquisiti i giustificativi relativi alla erogazione del 100% delle attività e ad esito positivo dei controlli, la Regione Basilicata rimborsa al realizzatore la quota di contributo pubblico determinato sulla base dell'intensità di aiuto ammissibile.
23. Dal momento che tutti i costi ammissibili diretti e indiretti dell'operazione sono interamente a valere sul presente Avviso e rimborsati dalla Regione Basilicata al Soggetto Attuatore (realizzatore dell'operazione), in ragione dell'esplicito divieto di doppio finanziamento i medesimi costi non possono essere coperti da altre fonti. Il Soggetto Attuatore e il datore di lavoro assicurano sul rispetto di tale divieto. Il datore di lavoro e i destinatari della formazione non devono alcun corrispettivo o pagamento al Soggetto Attuatore che realizza l'attività, a nessun titolo.
24. Il datore di lavoro ha l'obbligo di cofinanziare l'attività con un importo pari alla differenza tra il totale ammissibile e il contributo pubblico rimborsato al soggetto realizzatore dalla Regione Basilicata in ragione dell'intensità di aiuto concedibile al beneficiario. Il finanziamento privato dell'azienda può sostanzarsi nel rimborso al Soggetto Attuatore dei costi non coperti dal contributo pubblico e sostenuti dal Soggetto Attuatore, ovvero in costi sostenuti direttamente

dall'azienda per spese di docenza, tutor, ore di lavoro dei destinatari o altre spese ammissibili ai sensi dell'art.31 del suddetto regolamento già ricomprese nella determinazione dell'UCS.

Art. 8 Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature, una per ogni proposta formativa che si intende presentare, possono essere inviate a partire dalle ore 12:00 del giorno 27/5/2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salvo diverse successive disposizioni da parte della Regione Basilicata per esigenze connesse alla attuazione del Programma.
2. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>, seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. Il Dossier di candidatura è costituito da tutta la documentazione indicata al comma successivo, debitamente compilata e completa di tutte le informazioni richieste, utili a valutare il rispetto delle prescrizioni dell'Avviso.
4. In particolare, il Dossier di candidatura è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Domanda di partecipazione (Allegato A);
 - b) Dichiarazione regime di aiuto scelto (Allegato B e/o Allegato C a seconda del regime di aiuti opzionato);
 - c) Dichiarazione datore di lavoro-utilizzatore (Allegato B1 e/o Allegato C1 a seconda del regime di aiuti opzionato);
 - d) Formulario di progetto (Allegato B2 e/o Allegato C2 a seconda del regime di aiuti opzionato);
 - e) Curriculum di ogni docente coinvolto nelle attività (Allegato D);
5. L'Allegato B2 e/o C2 deve essere sottoscritto dal Soggetto Attuatore e dal datore di lavoro. In caso di contratti di somministrazione devono sottoscrivere il progetto sia l'utilizzatore che l'agenzia di somministrazione.
6. Ai fini della candidatura deve essere obbligatoriamente utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso, completa dei loghi.
7. Ad esito negativo della valutazione è possibile, risolti eventualmente i motivi di mancata ammissibilità, procedere ad un nuovo invio della candidatura.
8. L'Avviso e la modulistica per la candidatura sono disponibili nell'apposita sezione dedicata all'indirizzo <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>
9. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente Avviso pubblico.
10. A conclusione delle procedure di presentazione delle istanze, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della candidatura presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

11. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo mail del soggetto proponente, se fornito con l'accesso SPID 2 o se indicato all'atto dell'accesso con CNS, con l'indicazione del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Art. 9 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature

1. L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle istanze presentate dai soggetti ospitanti saranno effettuate, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse, da un Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento dalla Direzione Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Le istanze di partecipazione saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. Il mancato rispetto delle condizioni di ricevibilità e l'assenza dei requisiti di ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda.
2. Non sono considerate ricevibili ed ammissibili le candidature:
 - a) trasmesse con modalità difformi da quanto stabilito all'art.8, co. 2 e al di fuori dei termini temporali previsti;
 - b) presentate da soggetti privi dei requisiti secondo quanto stabilito all'art.2;
 - c) presentate per destinatari privi dei requisiti secondo le disposizioni di cui all'art.3;
 - d) presentate per datori di lavoro non ammissibili, ai sensi dell'art.7;
 - e) prive di uno o più dei documenti obbligatori costituenti il Dossier di candidatura, secondo quanto disciplinato all'art.8;
 - f) contenenti documenti privi di sottoscrizione se necessaria, non correttamente sottoscritti o sottoscritti con modalità difformi da quanto previsto, sulla base delle disposizioni di cui all'art.8;
 - g) recanti uno o più documenti privi di informazioni o dati fondamentali, secondo le prescrizioni di cui all'art.8;
 - h) redatte su modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso, secondo quanto stabilito all'art.8;
 - i) che includano più progetti formativi, come indicato all'art. 7;
 - j) riguardanti progetti formativi che non rispettino le caratteristiche richieste, i termini e le prescrizioni del presente Avviso, incluso la sede di erogazione, sulla base di quanto disposto dal presente Avviso e, in particolare, dagli artt. 4 e 7;
 - k) che includano uno o più curricula di docenti dai quali non sia possibile evincere, con riferimento all'insegnamento specifico indicato nel progetto, il possesso dei requisiti previsti.
3. Le verifiche relative al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 sono effettuate in sede di registrazione dell'aiuto individuale. L'assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature.
4. La verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità è effettuata entro 20 giorni dalla

data di presentazione della candidatura. Gli esiti sono trasmessi dal Nucleo al Responsabile del Procedimento.

Art. 10 La registrazione su RNA e l'avvio delle attività

1. Qualora gli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo siano negativi, non è effettuata alcuna verifica e registrazione su RNA.
2. Qualora gli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo siano positivi, l'Ufficio preposto, in via preliminare alla concessione dell'aiuto, procede alla registrazione degli aiuti individuali effettuando anche le verifiche propedeutiche su RNA generando le relative visure. Ad esito positivo di tali ulteriori verifiche, la registrazione è certificata da RNA attraverso l'attribuzione del codice concessione RNA - COR.
3. In esito alla positiva verifica su RNA viene predisposto l'Atto di concessione che viene notificato al datore di lavoro beneficiario e al Soggetto Attuatore, realizzatore. Nell'Atto di concessione viene precisato il valore massimo dell'aiuto concedibile al datore di lavoro e che tale contributo viene versato al Realizzatore (Soggetto Attuatore candidato) che, per conto del datore di lavoro, che lo ha incaricato, ha presentato la candidatura. La data dell'Atto di concessione dell'aiuto viene registrata su RNA.
4. Il Soggetto Attuatore procede a caricare sulla piattaforma SiGGBas l'avvio attività e ad erogare la Misura secondo quanto previsto dal progetto approvato e per i destinatari approvati e tenuto conto delle specifiche procedure di gestione previste dalle Linee Guida per i Beneficiari (allegato 10 al Sistema di Gestione e Controllo del PON IOG - PAR Basilicata Garanzia Giovani – Seconda Fase - Organismo Intermedio Regione Basilicata) e sul Manuale di utilizzo della Piattaforma SiGGBas.
5. Per la richiesta di autorizzazione e l'avvio delle attività è necessario che oltre alla CO, sia anche effettivamente avviato il contratto per ciascun destinatario.
6. Prima dell'avvio effettivo delle attività formative, i Soggetti Attuatori registrano la politica sulla SAP di ciascun destinatario, sul sistema Cliclavoro Basilicata, secondo le indicazioni fornite negli Indirizzi Operativi.

Art. 11 Presentazione della Domanda di Rimborso

1. Il pagamento della remunerazione è effettuato al Soggetto Attuatore, realizzatore dell'attività, ed è subordinato alla effettiva e completa erogazione del percorso formativo e al rispetto dei vincoli e delle procedure previste per l'attuazione e per la presentazione della domanda di rimborso come dettagliati nel presente Avviso e negli Indirizzi Operativi.
2. La domanda di rimborso deve essere caricata sulla piattaforma SiGGBas completa di tutti gli allegati e i giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso. Gli allegati e la procedura di dettaglio sono disciplinati dalle Linee Guida per i Beneficiari (allegato 10 al Sistema di Gestione e Controllo del PON IOG - PAR Basilicata Garanzia Giovani – Seconda Fase - Organismo Intermedio Regione Basilicata) e dal Manuale di utilizzo della Piattaforma SiGGBas.

3. Le operazioni attuate in regime *de minimis*, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i., sono rimborsate al 100%, in un'unica soluzione, a saldo, ad esito positivo del controllo della domanda di rimborso e dei giustificativi di attività relativi all'intera operazione.
4. Per le operazioni attuate in regime di esenzione, ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014, l'intensità dell'aiuto alla formazione può coprire fino al massimo del 50% dei costi di frequenza; la percentuale può salire fino al massimo del 70% dei costi, al verificarsi delle seguenti condizioni cumulabili tra loro:
 - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. I costi sostenuti per l'erogazione dei percorsi formativi sono rimborsati in un'unica soluzione a conclusione dell'operazione.
6. Il rimborso è effettuato in opzione semplificata, sulla base delle UCS previste dal Reg. Del. (UE) 2019/2170, che modifica il Reg. Del. (UE) 2017/90 (tipologia di operazione 20), che includono tutti i costi diretti e indiretti dell'operazione. La spesa deve essere giustificata esclusivamente attraverso i giustificativi di attività per la durata totale prevista dal progetto approvato.
7. Ai fini della remunerazione i Soggetti Attuatori danno prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati. In particolare, l'accesso al rimborso è determinato come segue:
 - a. deve essere provata, attraverso il registro, l'effettiva erogazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo così come indicato nel progetto presentato e ammesso. Le ore di erogazione devono essere comprovate dalla presenza di almeno un destinatario;
 - b. sono rimborsate le ore/allievo per le sole ore di frequenza effettiva.
8. Nel dettaglio, sono stabilite le seguenti condizioni per il sostegno:
 - a. sono presenti sulla piattaforma SiGGBas tutti i documenti necessari, attestanti l'avvio di attività e l'erogazione della stessa;
 - b. i destinatari sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla Scheda Misura, dall'Avviso e dagli Indirizzi Operativi;
 - c. l'attuazione della Misura ha rispettato le prescrizioni e la tempistica dell'Avviso e degli Indirizzi Operativi;
 - d. la Misura è stata correttamente registrata sulla SAP di tutti i destinatari da parte del Soggetto Attuatore;
 - e. è stata rispettata la procedura prevista per la presentazione della domanda di rimborso che risulta completa e corretta e accompagnata da tutti i documenti e giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso;
 - f. sono state effettivamente erogate tutte le ore previste.
9. Il dettaglio delle condizioni per il rimborso, dei giustificativi e della documentazione da presentare è indicato nelle Linee Guida per i Beneficiari (allegato 10 al Sistema di Gestione e

Controllo del PON IOG - PAR Basilicata Garanzia Giovani – Seconda Fase - Organismo Intermedio Regione Basilicata) e nel Manuale di utilizzo della Piattaforma SiGGBas.

10. Una volta ricevuta la domanda di rimborso, la stessa viene controllata prima dall'ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrative.
11. Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni.
12. Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede al pagamento attraverso il circuito MEF- IGRUE.

Art. 12 Monitoraggio e controllo

1. I Soggetti Attuatori sono obbligati a fornire alla Regione Basilicata tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche in loco poste in essere dalla Regione Basilicata attraverso il Servizio competente.
3. Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità la Regione Basilicata valuta la tipologia di irregolarità e procede eventualmente a revoca e/o a recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
2. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziate.
3. I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento dati nei confronti dei destinatari della formazione.

Art. 14 Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente al progetto

siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art.115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un Programma Operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario e il realizzatore garantiscono che i partecipanti all'operazione siano stati informati della natura di tale finanziamento.

3. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Regione Basilicata avviene secondo quanto previsto all'art.115 paragrafo 2 e all'allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., all'art.18 del Decreto Legge 22.6.2012, n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134, e agli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 15 Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate e, con riferimento alla procedura e alla modulistica, agli Indirizzi Operativi.
2. Sono integralmente richiamati gli obblighi dei beneficiari accettati con la sottoscrizione, in sede di candidatura, dell'Atto di Impegno.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul portale <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>, alla pagina dedicata, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
4. Ulteriori informazioni possono essere reperite agli indirizzi di posta elettronica garanzia.giovani@regione.basilicata.it, indicando in oggetto FAQ seguito dal numero della Misura per la quale si chiedono chiarimenti.

Art. 16 Responsabile del procedimento

1. Responsabile del Procedimento è il funzionario Caterina Pisani, e-mail: caterina.pisani@regione.basilicata.it

Art. 17 Allegati

1. Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati che devono obbligatoriamente essere utilizzati per la presentazione della candidatura:
 - Domanda di partecipazione (Allegato A)
 - Dichiarazione regime di aiuto scelto (Allegato B e/o Allegato C a seconda del regime di aiuti opzionato);
 - Dichiarazione datore di lavoro-utilizzatore (Allegato B1 e/o Allegato C1 a seconda del regime di aiuti opzionato);
 - Formulario di progetto (Allegato B2 e/o Allegato C2 a seconda del regime di aiuti opzionato);

- Curriculum di ogni docente coinvolto nelle attività (Allegato D).

Art. 18 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso il Foro competente è quello di Potenza.